

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

CAPO I

IL COMUNE

Art. 1

COMUNE DI ANGRI

1. Il Comune di Angri, istituzione autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della sua Comunità.
2. Gli organi del Comune, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

Art. 2

TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

1. Il territorio del Comune di Angri confina con quello dei Comuni di Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati, Sant'Antonio Abate, Lettere, San Marzano sul Sarno.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, secondo l'iconografia storicamente definitasi, meglio individuato: nella parte superiore tre monti di colore verde su sfondo azzurro, fascia mediana di colore grigio, parte inferiore di colore rosso, corona turrita sovrastante di colore oro, lo stemma è circondato da una corona intrecciata di foglie di leccio e rovere, alla base vi è la scritta "Universitas Terrae Angriae".

Art. 2 BIS

EVENTI DI PARTICOLARE RILIEVO RELIGIOSO E SOCIO CULTURALE

- 1) **Allo scopo di valorizzare alcuni avvenimenti di notevole rilievo sociale, culturale, storico e religioso si individua come evento di particolare rilievo socio culturale per la comunità angrese:**
 - a. **Il Palio Storico della Città di Angri.**
- 2) **Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalità di interazione dell'amministrazione con gli organizzatori dell'evento e quant'altro utile al buon funzionamento della manifestazione.**
- 3) **Resta inteso che il Comune di Angri continuerà a valorizzare e sostenere ogni altra iniziativa le cui finalità siano coerenti con i principi e le finalità del presente statuto.**

(articolo introdotto con deliberazione consiliare n. 69 del 17.12.2015)

ART. 3
FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e in particolare ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti inviolabili della vita, della libertà e dell'autodeterminazione, sancendo il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconoscendo nella pace un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli.
2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata, considerando come obiettivo prioritario l'elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente;
 - b) tutela del diritto alla vita e alla salute, promuovendo e perseguendo la finalità della protezione della vita di ogni persona, in tutti i suoi aspetti, fin dal suo concepimento in ossequio alle disposizioni normative vigenti;
 - c) soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani degli anziani, dei disabili e dei più deboli;
 - d) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - e) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, per uno sviluppo economico che sia socialmente ed ecologicamente compatibile e in grado di valorizzare le peculiarità territoriali e socio culturali;
 - f) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, oltre che di sviluppo delle relazioni personale anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - g) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - h) assicurare condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti. *(lettera aggiunta con deliberazione***

consiliare n. 69 del 17.12.2015) Alla Commissione per le pari opportunità sono affidate le funzioni di controllo sulla attuazione di **tali principi**.

- i) attivazione delle iniziative ed azioni per favorire l'integrazione europea.
- l) promozione di forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini della Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
- m) Il Comune di Angri garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni da intendersi quali beni e servizi che danno concreta attuazione ai diritti fondamentali dei cittadini, facendosi garante di un governo pubblico e partecipato dei servizi pubblici e dei beni comuni. (lettera aggiunta a seguito della modifica dell'art. 3 avvenuta con delibera consiliare n. 99 del 30 ottobre 2012).*

Art. 4

FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche e sindacali all'Amministrazione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con i Comuni limitrofi, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti pubblici interessati per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della comunità, al fine di assicurare nel modo più efficiente ed economico la gestione del territorio, dei servizi pubblici e l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Consiglio Comunale può delegare ad altri soggetti aventi i necessari requisiti l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando agli stessi le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Comune può promuovere o aderire ad iniziative per la costituzione della Città Metropolitana ad ordinamento differenziato.

CAPO II

L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 5

L'AUTONOMIA

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto ed i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 6

LO STATUTO

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, stabilisce le norme fondamentali e i criteri in materia di organizzazione dell'Ente e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

Art. 7

I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I Regolamenti comunali sono provvedimenti normativi del Comune.
2. Essi sono deliberati dal Consiglio nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto e disciplinano in autonomia l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni.
3. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORDINAMENTO GENERALE

Art. 8

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune: il Sindaco, Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

RUOLO E FUNZIONI GENERALI

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo esercitando il controllo sulla sua applicazione.
5. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio non può essere delegato.

Art. 10

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni normative, nomina inoltre i componenti delle commissioni e decide se accettare o rifiutare donazioni di beni immobili.
2. Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio Comunale esercita le sue competenze e attribuzioni secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle norme regolamentari.

Art. 11

PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della giunta e all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il Presidente dura in carica un biennio. Con lo stesso provvedimento, con la medesima procedura e per la stessa durata in carica, è eletto il Vice Presidente, per l'espletamento delle funzioni di cui al successivo punto 3. *(periodo così modificato con deliberazione consiliare n. 67/2011)*. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale e gli altri espressamente riservati dalla legge. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio nel rispetto delle disposizioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. *In caso di assenza o impedimento del Presidente svolge le medesime funzioni a questi attribuite il Vice Presidente. In ogni caso il Vice Presidente non deve essere espressione della coalizione politica cui appartiene il Presidente. (punto così modificato con delibera consiliare n. 67/2011).*
4. *Il Consiglio Comunale provvede al rinnovo delle cariche di Presidente e Vice Presidente nella prima seduta del Consiglio Comunale, successiva alla scadenza del mandato conferito, osservate le procedure di cui al precedente punto 2. L'avviso di convocazione del Consiglio è sottoscritto dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce. (punto così modificato con delibera consiliare n. 67/2011).*
5. *La carica di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con quella di Capo Gruppo Consiliare. (punto così modificato con delibera consiliare n. 67/2011).*

6. *Il Presidente ed il Vice Presidente rassegnano le dimissioni dalla carica al Consiglio Comunale che provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui al precedente punto 2. (punto così modificato con delibera consiliare n. 67/2011).*
7. *Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica, in qualsiasi momento, con provvedimento del Consiglio Comunale, adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti, su richiesta espressa da 1/3 dei consiglieri. (punto così modificato con delibera consiliare n. 67/2011).*
8. La convocazione del Consiglio Comunale neo eletto sarà disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci dalla convocazione.
9. La seduta è convocata dal Sindaco neo eletto e presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
10. Agli adempimenti relativi alla convalida degli eletti, alla discussione sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, e alle eventuali surroghe, il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese, e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 12

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento. Il Presidente stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, del Bilancio annuale di previsione e del Rendiconto della gestione, oltre che per l'adozione e l'approvazione dei Piani Territoriali e Urbanistici.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio di tutte le altre funzioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno a seguito della richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri comunali o del Sindaco.

5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti comprendendo fra questi anche gli astenuti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali secondo il Regolamento, esse devono essere segrete.
9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario comunale, che è coadiuvato a sua richiesta da uno o più funzionari.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.
11. Il verbale indica sinteticamente i punti principali della discussione, purché attinenti all'argomento in esame, e il risultato della votazione. Il segretario verbalizzante può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica delle immagini e della voce, eventualmente depositando i supporti magnetici agli atti e citandoli come parte integrante del verbale. In quest'ultimo caso gli stessi sono accessibili ai Consiglieri.

CAPO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13

PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Il Regolamento disciplina i tempi e le modalità della discussione e della presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti a proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio.

3. I Consiglieri che esprimono voto contrario sono tenuti a darne motivazione.
4. Ogni Consigliere Comunale, nel rispetto dello Statuto e con i limiti e la procedura stabiliti dal regolamento, ha diritto di:
 - a) iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni e/o altre istanze di sindacato ispettivo che in ogni caso sono indirizzate per iscritto dai Consiglieri al Sindaco o agli altri Assessori da lui delegati;
 - c) presentare per iscritto mozioni.
5. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento per la visione o la copia di atti e documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, visione e copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
7. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi; l'obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere dell'interesse dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fin alla nomina dei loro successori.

9. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze, ordinarie e straordinarie del Consiglio e, se non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal Consiglio con le modalità di approvazione delle proposte di deliberazione. La decadenza dalla carica di Consigliere deve essere preceduta dalla comunicazione, al consigliere interessato, dell'avviso del procedimento con le modalità di cui all'art. 7 della legge 241/1990. Il Consigliere deve far pervenire la giustificazione dell'eventuale assenza al Presidente, allo scopo di permettere a quest'ultimo di darne notizia al Consiglio; la giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale, fatta al Consiglio da un altro Consigliere allo scopo informato. Dell'avvenuta giustificazione viene presa nota a verbale.
10. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri; a parità di voti è quello più anziano di età. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto Comunale e dal Regolamento. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita le funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo il criterio sopra precisato.
11. Alle adunanze del Consiglio Comunale possono partecipare gli Assessori che, su richiesta del Sindaco, possono ricevere la parola dal Presidente e intervenire per relazionare sugli argomenti di competenza.
12. Quando il Consiglio è chiamato a nominare più rappresentanti presso un singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
13. I Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare, entro tre mesi dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sulle persone fisiche, presso l'ufficio di presidenza, e secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale, una dichiarazione attestante i redditi dichiarati.

Art. 14

I GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi Consiliari.
2. Ciascun Gruppo Consiliare deve essere formato da almeno tre Consiglieri. Nel Caso che una lista alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
3. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo.
4. In mancanza di designazioni assume le funzioni di Capogruppo, il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

5. I Gruppi Consiliari sono dotati di autonomia finanziaria che si esercita attraverso la disponibilità di un fondo assegnato annualmente in funzione del numero dei Consiglieri del gruppo, secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 15

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni permanenti, il cui compito principale è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Il Consiglio Comunale può istituire altresì commissioni temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.
3. Il Regolamento disciplina i poteri e il funzionamento delle Commissioni.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 16

COMMISSIONE D'INDAGINE E COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Il Consiglio Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può istituire nel suo seno Commissioni di Indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. L'istituzione delle Commissioni di Indagine avviene con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le Commissioni di Indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del comune presso enti o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione devono essere presentate al protocollo nel termine indicato dalla delibera di istituzione e sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
4. Ogni Commissione di Indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento è composta di cinque Consiglieri, tre designati dalla maggioranza e due designati dalla

minoranza consiliare. La presidenza della commissione è attribuita ad uno dei commissari nominati dalla minoranza.

5. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni Consultive su specifici argomenti o iniziative.
6. La delibera istitutiva della Commissione Consultiva stabilisce la composizione della Commissione, che può non essere composta da Consiglieri, l'entità numerica e i compiti della stessa. La Commissione deve avere in ogni caso rappresentanti eletti dalla minoranza nel rapporto espresso al comma quarto.

Art. 16 bis

(Articolo inserito con deliberazione consiliare n. 30 del 28.7.2010)

COMMISSIONE DI GARANZIA E CONTROLLO

1. E' istituita la Commissione di Garanzia e Controllo la cui Presidenza è attribuita ad un consigliere di opposizione;
2. La Commissione verifica la corrispondenza tra l'attività degli organi comunali diversi dal Consiglio, nonché di Enti, Istituzioni, Aziende e Società partecipate o controllate dal Comune di Angri, e i programmi amministrativi e gli indirizzi espressi dal Consiglio stesso;
3. La Commissione è altresì competente ad approfondire su richiesta di 1/3 dei consiglieri comunali - e dietro approvazione da parte della Commissione stessa - le deliberazioni ed i provvedimenti assunti dai soggetti di cui al comma 2. Riferisce successivamente al Consiglio sui lavori condotti sulle istanze dei Consiglieri.
4. La Commissione, dal momento della sua istituzione ed ogniqualvolta ne venga investita, verifica la sussistenza dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità anche dei Consiglieri componenti delle Commissioni Consiliari e riferisce al Consiglio comunale entro 30 giorni, salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della nomina, determina il numero dei componenti; il suo Presidente viene eletto tra i membri della minoranza consiliare, intendendosi per essa quella risultante dalle ultime elezioni amministrative.
6. Non possono far parte della Commissione i Consiglieri Comunali nominati in rappresentanza del Comune in Enti, Istituzioni, Aziende e Società.
7. Il funzionamento della Commissione, per quanto non contemplato dal presente articolo, è disciplinato dal Regolamento.

Art. 17

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.

2. I componenti, anche esterni, della commissione sono nominati dal Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale e sociale, politica ed economica.
3. La Commissione, il cui funzionamento è disciplinato nel Regolamento del Consiglio comunale formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche ed alle problematiche inerenti le pari opportunità. A tal fine può avvalersi del contributo qualificato di associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.
4. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizioni di pari opportunità.
5. La Commissione, che dura in carica per l'intero mandato, per il suo funzionamento usufruisce delle strutture e delle risorse previste per le Commissioni Consiliari dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

- 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco *che la presiede* e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, rispettando il principio di pari opportunità tra uomini e donne, che prevede che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico. Il Sindaco, dopo aver nominato gli assessori, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. (comma così modificato dalla deliberazione consiliare n. 69 del 17.12.2015)**
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto la stessa delega non può essere affidata allo stesso assessore per più di due consiliature consecutive

XX(Articolo già modificato dalla deliberazione consiliare n.31 del 28.7.2010)XX

Art. 19

PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale.
4. Il Consiglio, qualora ritenga su richiesta dei Consiglieri o dello stesso Sindaco che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 20

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento. In particolare ad essa compete – oltre all'adozione degli atti previsti dalla legge od a norme regolamentari, ivi comprese le nomine di organi e commissioni di supporto all'attività amministrativa e gestionale dell'Ente di:
 - a) accettare o rifiutare lasciti e donazioni di beni immobili;
 - b) assumere decisioni in materia di toponomastica;
 - c) decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, in ordine a transazioni nelle quali è parte il Comune;
 - d) decidere, sentito il responsabile del servizio competente per materia, se instaurare un giudizio o resistere in un giudizio nel quale è parte il Comune;
 - e) nominare l'avvocato da incaricare nei giudizi nei quali è parte il Comune;
 - f) nominare i componenti dei collegi arbitrali, la cui nomina sia competenza dell'Ente per le controversie nelle quali è parte il Comune;
 - g) decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, l'acquisizione di pareri legali su singole questioni e nominare l'avvocato da incaricare.
 - h) affidare i principali incarichi salvo delega agli organi gestionali comunque competenti per l'affidamento di incarichi professionali minori.
 - i) erogare i contributi straordinari nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio e con esclusione di qualsiasi comparazione.
3. La Giunta promuove l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso, proposte formalmente redatte ed istruite.

Art. 21

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Il Sindaco può delegare agli Assessori Comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia; la revoca o la modifica di deleghe da parte del Sindaco non comporta l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Consiglio.
4. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il Consiglio, in ordine al quorum funzionale e strutturale, nonché alle modalità di votazione.
5. I componenti della Giunta Comunale esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi; possono partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni permanenti; con facoltà di intervenire.

Art. 22

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale, il quale rilascia al presentatore apposita ricevuta, deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 23

REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.
3. Il Sindaco può provvedere alla surrogazione dell'assessore dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 24

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri comunali, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
3. Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i Revisori dei conti ed i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

CAPO V
IL SINDACO
Art. 25

RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente l'ente nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Ad esso compete:
 - a) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - b) autorizzare l'uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso organizzate in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e/o manifestazioni patrocinate dal Comune o dallo stesso ritenute di interesse per la Comunità;
 - c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - d) di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;
 - e) attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale;
 - f) assumere le ordinanze ingiunzioni e gli atti in materia di pubblica sicurezza e igiene e sanità previsti dai Testi Unici delle rispettive materie nella competenza del Sindaco;
 - g) decidere in ordine all'opposizione ad atti e/o a provvedimenti nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti nella competenza del Sindaco;
 - h) sovrintendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.
 - i) esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

Art. 26

RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Al Sindaco spetta la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio; la rappresentanza può essere delegata dal Sindaco agli Assessori e/o ai Responsabili dei

Servizi. Il sindaco delega con proprio atto la rappresentanza in sede processuale agli Assessori e/o ai Responsabili dei Servizi, ivi compresi i componenti dell'Ufficio Legale.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi e delle Società ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
4. Compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

Art. 27

IL VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco è chiamato a sostituire il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 28

POTERI D'ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei Regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta i provvedimenti di necessità e urgenza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Ai provvedimenti citati è data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio; ulteriori forme di diffusione possono essere stabilite dal Sindaco in relazione alla importanza del provvedimento e al numero dei soggetti interessati.

Art. 29

DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e dal nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 30

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal relativo Regolamento Comunale, anche su base di quartiere.
2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commercianti, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicap; le associazioni socio assistenziali; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; le associazioni per le pari opportunità ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma. Particolare rilevanza, inoltre viene riconosciuta:
 - a) alle Parrocchie presenti ed operanti nel territorio comunale;
 - b) agli enti che curano l'aspetto religioso, morale ed etico della popolazione;
 - c) alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio comunale come strumento di base per la tutela e promozione dei valori culturali ed artistici;
 - d) alle associazioni con finalità di protezione civile, e di tutela e promozione dei valori naturali ed ambientali.
3. L'Amministrazione comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini, riconoscendo le Consulte Cittadine quali organismi con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi. Le modalità di elezione, le attività e il funzionamento delle Consulte Cittadine sono disciplinate dal relativo regolamento.
4. Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle associazioni contributi, strumenti e mezzi per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l'attività ordinaria svolta. Può altresì affidare anche alle stesse associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi comunali non incompatibili con le finalità perseguite.

Art. 31

LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI ED ALTRE FORME ASSOCIATIVE

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali o diffusi della collettività, sono sottoposte all'esame istruttorio del competente ufficio o per il successivo esame del competente organo elettivo. La motivata decisione sulle stesse deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento ed è comunicata al primo dei firmatari.
2. Alle associazioni temporanee che si costituiscono per la difesa di interessi riguardanti tutto o parte del territorio geografico comunale, è riconosciuta la facoltà di esercitare le istanze di partecipazione di cui al comma 1. Le dette associazioni sono interlocutori del Comune sul singolo problema.
3. Al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti sul territorio comunale alla definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei settori di intervento dell'Amministrazione Comunale sono istituite le Conferenze di Settore, la cui attività e organizzazione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Comunale.
4. Il Comune favorisce altresì l'istituzione di Centri Civici, quali strutture di base per lo sviluppo delle forme partecipative di tutti i cittadini, singoli o associati, e come sede naturale per lo svolgimento dell'attività delle libere forme associative, adottando il relativo regolamento che dovrà provvedere a disciplinare le assemblee di rione, il comitato di gestione e il coordinatore dei Centri Civici.

Art. 32

PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI, APOLIDI, RIFUGIATI, CITTADINI DELLA UNIONE EUROPEA

I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti, altresì, agli stranieri, apolidi, rifugiati e cittadini della Unione Europea che abbiano nel territorio del Comune.

Art. 33

LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI

1. Il Comune si propone di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e allo scopo istituisce il Consiglio comunale dei ragazzi, che concorre a determinare l'indirizzo e la programmazione delle attività nelle materie dell'Informazione, dell'Organizzazione della Città, dell'organizzazione del Tempo Libero, dello Sport, della Natura e dell'Ambiente e dei Rapporti con L'Unicef.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi elegge il Sindaco e la Giunta comunale dei ragazzi, avvalendosi della collaborazione e consulenza degli uffici comunali.
3. L'elezione, le competenze e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate da apposito regolamento.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 34

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio Comunale, su propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto

con semplicità e chiarezza di dati e/o esprimere opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. L'ufficio competente dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale e alla Giunta per le valutazioni conseguenti.

Art. 35

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento del comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si fissa il testo da sottoporre agli elettori, la data, il luogo e le ulteriori modalità della consultazione. La delibera deve essere adottata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) Revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - b) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
 - c) Piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) Tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) Designazioni e nomine di rappresentanti.
4. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 4% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata dal Sindaco al Consiglio, dopo la verifica dell'ammissibilità del quesito proposto, entro il 6° giorno dalla data di ricevimento, per l'adozione del provvedimento di indizione di cui al comma 2°. Qualora dalla verifica risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone al Consiglio la richiesta e il parere di inammissibilità dell'ufficio competente, per la definitiva decisione assunta con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco mediante pubblici avvisi.
6. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo in ordine alla materia oggetto della consultazione, dando adeguata motivazione delle decisioni adottate.
7. Le consultazioni di cui al presente articolo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 36

REFERENDUM ABROGATIVO

1. Il referendum abrogativo è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in ordine all'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. Non è ammesso in ogni caso il referendum abrogativo avente oggetto l'abrogazione di norme regolamentari tributarie e tariffarie.
3. I referendum abrogativi sono indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
4. La proposta sottoposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco mediante pubblici avvisi.
5. La richiesta, il procedimento, le modalità e gli effetti dei referendum sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art. 37

REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Il referendum propositivo è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali.
2. Non è ammesso referendum propositivo in materia tributaria e tariffaria nonché in tutti i casi nei quali la proposta comporti un onere economico non compatibile con le risorse dell'Ente.
3. I referendum propositivi sono indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 4% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
4. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta sia relativa a norma dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del 60% degli aventi diritto. L'esito del referendum è proclamato e reso dal Sindaco mediante pubblici avvisi.
5. La richiesta, il procedimento, le incompatibilità economiche, le modalità e gli effetti del referendum sono disciplinati dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 38

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal relativo regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.
4. Allo scopo di rendere effettiva la semplificazione amministrativa, non può essere istituita nessuna diversa o ulteriore forma di controllo degli atti rispetto a quelle stabilite per legge.

Art. 39

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il regolamento prevede le modalità di individuazione dei responsabili del procedimento e dei soggetti preposti a sostituirli in caso di assenza o impedimento, assicurando nel contempo la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.

CAPO IV

L'AZIONE POPOLARE

Art. 40

L'AZIONE SOSTITUTIVA

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, anche speciali, civili e penali, nel caso che l'Ente non si attivi per la difesa di un proprio interesse legittimo. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.

CAPO V

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 41

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e il rispetto dei principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività medesima.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
3. La pubblicazione degli atti ufficiali viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune e la raccolta degli stessi è assicurata secondo le modalità e nelle forme stabilite dal relativo regolamento.

Art. 42

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei soggetti gestori di pubblici servizi.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento nei casi di legge. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione che vieta l'esibizione di atti o documenti, secondo le previsioni del Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto al rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Il rifiuto, il deferimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al comma due.

Art. 43

DIFENSORE CIVICO

(Articolo abrogato con deliberazione consiliare n. 31 del 28.7.2010 adottata ai sensi della legge 23.12.2009 – finanziaria 2010)

Art. 44

DIFENSORE CIVICO SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale può istituire, in accordo con uno o più Comuni della Provincia, la figura del difensore civico sovracomunale.
2. In alternativa può essere anche prevista l'istituzione del difensore civico sovracomunale con la Provincia, avvalendosi del difensore civico di quest'ultima ovvero procedendo alla sua nomina d'intesa con la stessa.
3. I rapporti tra il Comune e gli enti aderenti all'iniziativa sono disciplinati con convenzione approvata dal Consiglio Comunale.
4. Oltre ai compiti stabiliti dalla convenzione di cui al comma 3, il difensore civico sovracomunale esercita anche i compiti che la legge attribuisce al difensore civico comunale.
5. Non si applicano alla figura del difensore civico sovracomunale le norme di cui al precedente articolo.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 45

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura l'imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell'amministrazione utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.
2. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici, inoltre riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere contestualmente agli indirizzi politici del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, mediante un modulo organizzativo di tipo orizzontale per funzioni e attribuzioni e verticale per gerarchie e responsabilità.
4. La struttura organizzativa del Comune è articolata in settori e ciascun settore può essere articolato in unità operative secondo le previsioni del Regolamento. A ciascun settore e, ove previsto, a ciascuna unità operativa è preposto un responsabile. I settori si identificano con i "servizi" e le "aree" di cui alla vigente normativa, analogamente le unità operative si identificano con "gli uffici" di cui alla vigente normativa.
5. Con apposito regolamento in particolare sono disciplinati:
 - a) la dotazione organica;
 - b) le modalità di assunzione agli impieghi;
 - c) i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.
6. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 46

DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA

1. Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, mentre spetta agli organi di direzione politica del Comune definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici la direzione degli stessi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa da

espletarsi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, e strumentali e delle attività di controllo di competenza.

2. Spettano ai responsabili dei settori tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Ai responsabili dei settori e delle unità operative sono attribuiti tutti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità previste dai regolamenti, con particolare riferimento alle seguenti attribuzioni:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
 - h) i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale attuativi di piani generali o di indicazioni di indirizzo relative alla soluzione di particolari problemi ovvero i provvedimenti nella citata materia, che si rendono necessari per razionalizzare le modalità di utilizzo delle strade;
 - i) i decreti di esproprio e/o di occupazione d'urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti;
 - j) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - k) l'istruttoria delle deliberazioni e delle determinazioni e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione;
 - l) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco;
3. I provvedimenti nelle materie di cui al comma 2 lettere f), g), h), sono assunti sotto forma di ordinanza.
4. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente per temporanea vacanza dei relativi posti, l'attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere conferita mediante contratto di diritto pubblico a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto. Per la fattispecie citata si potrà, eccezionalmente e motivatamente, fare ricorso a contratti di diritto privato a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 47

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto Comunale e dal Regolamento, sono annualmente attribuiti gli obiettivi di gestione, ed assegnate le relative dotazioni finanziarie di spesa.

2. I responsabili dei settori e delle unità operative sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti attuativi del piano esecutivo di gestione, che sono definiti “determinazioni”, classificati e raccolti cronologicamente.
3. Le ulteriori modalità relative all’adozione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 48

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Sindaco può attribuire a soggetti esterni all’ente, con le modalità stabilite dal Regolamento, incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità, per l’assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e alla informatizzazione. Il Regolamento dispone in ordine alla durata del rapporto ed ai criteri per la determinazione del compenso.

Art 48 BIS

CONSIGLIERE POLITICO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Il Sindaco può attribuire a soggetti esterni all’ente, incarichi di collaborazione ad alto contenuto amministrativo e rilievo sociale, per fornire l’assistenza politica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, ambientali, sanitarie, alla statistica e alla informatizzazione a favore del Sindaco, degli Assessori e della Giunta nella sua totalità. L’incarico, svolto a titolo volontario è assolutamente gratuito, non comporta poteri di rappresentanza esterna, né compiti gestionali, né poteri di indirizzo o sovrintendenza sugli uffici.

Con un apposito regolamento saranno disciplinate le modalità di svolgimento dell’attività degli esperti, di conferimento dell’incarico, la durata e quant’altro utile al buon funzionamento dell’istituto. (articolo introdotto con deliberazione consiliare n. 69 del 17.12.2015)

Art. 49

COMMISSIONI DI CONCORSO

1. Le commissioni di concorso per l’assunzione del personale sono formate esclusivamente da esperti. Il regolamento ne determina la composizione e stabilisce i requisiti dei componenti.

CAPO II

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 50

IL SEGRETARIO GENERALE E IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto ad apposito Albo territorialmente articolato, nominato e revocato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge.
2. Il Segretario Comunale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente secondo le modalità del regolamento. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, secondo le norme stabilite dal Regolamento. Può altresì rogare tutti i contratti

nel quale il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e delle unità operative e ne coordina l'attività salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

3. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
4. Il Comune può avere un Vicesegretario comunale che è nominato dalla giunta tra i responsabili dei settori su proposta del Segretario Comunale.
5. Il Vicesegretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Per la nomina del Vicesegretario Comunale è richiesto il possesso di un titolo di studio equivalente a quello richiesto per accedere alla carriera di Segretario Comunale.

Art. 51

IL DIRETTORE GENERALE

(Articolo abrogato con deliberazione consiliare n.31 del 28.7.2010 in ossequio alle disposizione della legge 23.12.2009 n. 191)

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 52

SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi comunali nei modi di legge , favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. La gestione dei servizi pubblici locali è effettuata dal Comune con le forme stabilite dalla legge, ed in modo da assicurare la maggior efficacia, garantendo in relazione ai processi di esternalizzazione il rispetto dei principi di concorrenzialità e attenzione per le esigenze degli utenti, e comunque:
 - a) direttamente in economia;
 - b) a mezzo di istituzione;
 - c) a mezzo di Azienda Speciale;
 - d) a mezzo di società partecipate dal Comune;
 - e) a mezzo di partecipazione a Consorzi;
 - f) a mezzo di convenzione;
 - g) a mezzo di accordi di programma;
 - h) in concessione a terzi.
5. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standards qualitativi definiti in Carte dei servizi.
6. Per le Società, le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso Aziende pubbliche o private.
7. Il Sindaco, provvede alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma nel rispetto delle previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati dall'amministrazione comunale.

8. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI
CAPO I

FORME COLLABORATIVE

Art. 53

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 54

CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 55

CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e/o Enti Pubblici, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del consorzio;
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli associati ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. l'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
- b) il consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

Art. 56

UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 57

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolamentazioni dei rapporti tra enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'
CAPO I

LA PROGRAMAMZIONE FINANZIARIA

Art. 58

LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono il Bilancio di previsione annuale e i suoi allegati.
2. Il Bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini stabiliti dalla legge osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Art. 59

IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI

1. La Giunta approva annualmente il programma dei lavori pubblici, con le indicazioni e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 60

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti delle tariffe, delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 61

PRINCIPI IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune di Angri si impegna ad uniformare la propria attività in materia tributaria ai principi sanciti nello Statuto del contribuente. L'attività dell'ufficio tributi dovrà essere improntata ai principi di chiarezza e trasparenza nella redazione di disposizioni tributarie, assicurando completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari ed amministrative adottate dall'ente in materia tributaria.
2. L'amministrazione garantisce l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati mediante notifica e con modalità comunque idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3. E' fatto divieto di richiedere documentazioni e informazioni al contribuente che siano già in possesso di questa o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal cittadino. E' fatto obbligo di inviare una richiesta di chiarimenti al cittadino prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni medesime.
4. Gli atti in materia tributaria devono essere redatti nel rispetto dei principi di chiarezza e motivazione, e devono indicare in modo esplicito l'ufficio al quale fare riferimento, l'organo amministrativo per eventuali riesami o ricorsi, le modalità i termini e l'organo giurisdizionale o autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
5. Sono garantiti dall'ordinamento comunale i principi dell'integrità patrimoniale con: a) l'introduzione dell'istituto della compensazione e della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, b) con l'introduzione del diritto di interpello secondo modalità e procedure da definire in sede regolamentare.
6. I soggetti che esercitano attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi comunali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 62

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 63

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Il Regolamento disciplina le modalità della conservazione del patrimonio comunale attraverso la tenuta dell'inventario.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 64

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri scelti in conformità alle disposizioni di legge, uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente, e gli altri due componenti tra gli iscritti nella sezione A dell'albo unico dei dottori commercialisti e ragionieri, assicurando in ogni caso un rappresentante alla minoranza consiliare. Al fine di assicurare alla minoranza consiliare un rappresentante in seno al predetto collegio, la votazione avviene con voto limitato a due componenti. Eletto il presidente del collegio, vengono nominati componenti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. *(comma così modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 28.7.2010).*
2. Il collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile solo per inadempienza secondo le vigenti norme di legge.
3. Il collegio dei Revisori collabora con il consiglio comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Il collegio dei Revisori dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
7. L'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 65

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 66

ESERCIZIO DEI CONTROLLI

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, esercita il controllo secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti, dotandosi di strumenti adeguati a:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con funzioni dirigenziali;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Art. 67

PRINCIPI ORGANIZZATIVI GENERALI DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il controllo di regolarità amministrativa è effettuato dalle unità preposte nei vari settori alla cura degli Affari Istituzionali, mentre il controllo contabile è effettuato dal settore finanziario o dalle articolazioni organizzative adesso rispondenti secondo le norme definite nelle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Per l'effettuazione delle verifiche di natura economico – gestionale relative all'attività ed ai servizi dell'Amministrazione è istituito il controllo di gestione.
3. La struttura operativa alla quale sono attribuiti i compiti per lo sviluppo del controllo di gestione si configura come servizio di supporto, che predispone gli strumenti destinati ai soggetti competenti a definire le decisioni strategiche e le politiche dell'ente, nonché ai responsabili della gestione per le finalità volute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al comma precedente sono impiegati dagli Amministratori in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.
5. Le valutazioni dell'attività gestionale dei Responsabili dei Servizi sono svolte da un Nucleo di Valutazione direttamente rispondente agli organi di indirizzo politico amministrativo.
6. L'attività di valutazione del personale, si avvale anche dei risultati del controllo di gestione ma deve essere comunque effettuata da strutture e soggetti diversi da quelli cui è demandato il controllo di gestione medesimo.
7. Per l'effettuazione del controllo strategico l'Amministrazione può costituire un'unità organizzativa di supporto, direttamente rispondente agli organi di indirizzo politico, che opera mediante analisi complessive tali da consentire l'effettiva evidenziazione dello stato di attuazione dei programmi potendo in tal caso sollecitare altri Settori/Servizi dell'Amministrazione a fornire dati, informazioni e relazioni complesse.

CAPO V

APPALTI E CONTRATTI

Art. 68

PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

CAPO VI
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 69

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale, mediante procedure a evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, ad un istituto di credito autorizzato che disponga, o si impegni ad aprire prima dell'inizio del servizio, di una sede operativa nel territorio geografico comunale. In caso di diserzione della gara per l'affidamento in concessione del servizio, il Comune ha la facoltà di prevedere che il Tesoriere abbia la propria sede operativa in un Comune geograficamente confinante.
2. La concessione regolata da apposita convenzione ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile nei casi di legge.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. La disciplina dell'accertamento e della riscossione delle entrate tributarie è contenuta in apposito regolamento, nelle forme della gestione in proprio o dell'affidamento a terzi dei servizi stessi.
5. Ove non gestiti dall'ente, le attività di accertamento e riscossione dei tributi possono essere affidate in convenzione alle aziende speciali, ovvero a seguito di apposita gara a società a capitale pubblico prevalente appositamente costituite i cui soci privati siano scelti fra soggetti iscritti in appositi albi, oppure a società miste che già svolgono le attività stesse presso altri comuni o ai concessionari della riscossione, o ai soggetti iscritti negli albi indicati.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge.

Art. 71

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle materie demandate ai regolamenti, le disposizioni dello Statuto hanno efficacia dalla loro entrata in vigore.
2. I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili con lo Statuto e fino alla approvazione dei successivi.
3. E' facoltà del Consiglio Comunale adottare, nelle materie demandate ai regolamenti, normative a carattere transitorio qualora ne ravvisi la necessità.
4. I regolamenti emanati in osservanza delle disposizioni del presente Statuto devono essere adottati, in ogni caso, entro il termine perentorio del 31.12.2000.